



COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA



ID: 666072

ORDINANZA N. 17 Del 29/09/2020

OGGETTO: ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E DI MISURE EMERGENZIALI, AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN ATTUAZIONE AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) E ALL'ACCORDO TRA LE REGIONI DEL BACINO PADANO E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 di recepimento della Direttiva Europea sopra richiamata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM₁₀ e PM_{2,5}), gli ossidi di Azoto (NO_x) e l'ozono;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 155 dell'11.04.2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto dalle 4 Regioni padane (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 09/06/2017 che prevede misure aggiuntive ed integrative al PAIR2020 al fine di adottare misure omogenee e su area vasta su un territorio caratterizzato dalle stesse problematiche e con le stesse peculiarità meteo-climatiche;

- gli artt. 26 e 30 delle "Norme Tecniche di Attuazione del PAIR - Regolamento degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile - Misure Emergenziali da adottare per prolungati sforamenti di valori giornalieri di PM_{10} ";

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM_{10} e gli ossidi di Azoto (NO_x);

- degli sforamenti costanti della concentrazione degli inquinanti oggetto della procedura su tutto il territorio Regionale e sul Bacino Padano;

Considerato che questo Comune è posto ad un'altitudine inferiore ai 300 m s.l.m. e che è tenuto all'attuazione dell'art. 26 delle sopracitate Norme attuative, che prevedono, dal 1 Ottobre 2020 al 31 Marzo 2021:

- il divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore all'75% (tre stelle) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

- il divieto dal 1 gennaio 2020 di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alle 4 stelle;

- l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 kW, pellet certificato da parte di un organismo di certificazione accreditato;

Valutato inoltre opportuno, ai fini di un contributo al miglioramento complessivo della qualità dell'aria, introdurre come misura emergenziale (dopo 3 giorni consecutivi di superamenti sul territorio provinciale) il divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbeque, fuochi d'artificio, ecc...), in tutto il territorio comunale anche relativamente alle deroghe consentite dall'art 182, comma 6 bis, del D.Lgs 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, nel caso di sforamenti per tre giorni consecutivi nella Provincia di Ravenna registrati da Arpa;

Valutata pertanto la necessità di migliorare l'efficacia delle azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il PM_{10} e per gli altri inquinanti normati, nella stagione invernale, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Unione Europea e recepiti da ultimo con il D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010;

Sentito il parere favorevole degli uffici competenti;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Economia e Territorio;

ORDINA

1) Dall'01/10/2020 al 31/03/2021:

- in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), di **NON utilizzare biomasse combustibili solide** (legna, pellet, cippato, altro) nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 di classe inferiore alle 3 stelle, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

2) il rispetto per l'anno 2020-2021 (fino alla scadenza del PAIR2020) delle seguenti misure:

- il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alle 4 stelle;

- l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 kW e pellet certificato da parte di un organismo di certificazione accreditato;

3) il **divieto di combustione all'aperto** (residui vegetali, falò, barbeque, fuochi d'artificio, ecc...), in tutto il territorio comunale anche relativamente alle deroghe consentite dall'art 182, comma 6 bis, del D.Lgs 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, **nel caso di sforamenti per tre giorni consecutivi** nella Provincia di Ravenna registrati da Arpae e comunicati nel bollettino bisettimanale trasmesso dall'Agenzia nelle giornate di lunedì e giovedì (o in caso di festivi, nel primo giorno feriale utile) che saranno prontamente comunicati alla cittadinanza attraverso tutte le forme di comunicazione utili (comunicati stampa, sito internet istituzionali, social network, newsletter etc...) e che saranno valide fino al termine del giorno di emissione del successivo bollettino.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza;

- Che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale Emilia Romagna n.6 del 24.03.2004, con le modalità prescritte dalla Legge 689 del 24.11.1981.

DISPONE INOLTRE

Che, attraverso l'Ufficio Stampa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, venga data comunicazione a tutta la cittadinanza dell'adozione della presente ordinanza e che, in caso di attivazione delle misure emergenziali, ne venga data comunicazione con la massima tempestività.

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Regione Emilia Romagna e Provincia di Ravenna;

- Associazioni di categoria;

- ARPAE Sez. Provinciale di Ravenna;
- AUSL Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica Ravenna ;

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

PASI NICOLA